



Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX I

Member States seeking a financial contribution from the Union for national programmes for the eradication, control and monitoring of animal diseases and zoonosis listed below, shall submit applications containing at least the information set out in this form.

Bovine brucellosis, bovine tuberculosis, ovine and caprine brucellosis (*B. melitensis*), bluetongue in endemic or high risk areas, african swine fever, swine vesicular disease, classical swine fever, rabies.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.09

Instructions to complete the form: Your current version of Acrobat is: 10.1

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) **IMPORTANT: Once you have received the Submission number, save the form on your computer.**
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission date

Submission number



Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

1. Identification of the programme

Member state: ITALIA

Disease African swine fever

Species: Domestic pigs and wild boar

This program is multi annual

yes

Type of submission

New multiannual programme

Request of Community co-financing from beginning of:

2015

To end of

2017

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

1.1 Contact

Name : Vincenzo Ugo Santucci

Phone : 0039-0659946734

Fax. : 0039-0659943614

Email : u.santucci@sanita.it

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

Provide a concise description on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes) and the main results (incidents, prevalence, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables (point 6), complemented by graphs or maps (to be attached).

(max. 32000 chars) :

La situazione epidemiologica della peste suina africana in Sardegna nel corso del 2013 è stata caratterizzata da una recrudescenza della malattia in particolare nelle popolazioni suine selvatiche, con un numero di focolai registrati pari a 66, e un numero di focolai nel suino domestico pari a 109. La distribuzione dei focolai nelle popolazioni selvatiche indica una estensione dell'areale endemico rappresentato nella mappa allegata (mappa 1), che impone una rivisitazione della zona infetta del selvatico, e una conseguente rielaborazione delle azioni da prevedere sia nelle stesse popolazioni selvatiche, sia nelle norme di biosicurezza da osservare nelle popolazioni domestiche.

Tenuto conto che a seguito dell'audit FVO del 2013 e sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea, è necessario eliminare tutte le criticità residue richiamate, in particolare quelle di sistema, attraverso una rivisitazione della linea di comando, e della struttura organizzativa. Questi elementi oggettivi, accanto a variabili correlate al governo del territorio (presenza di allevamenti bradi), sono alla base della modulazione delle azioni di intervento incardinate su alcuni elementi-guida:

Azioni:

1) LOTTA AL SUINO CLANDESTINO ED AL PASCOLO BRADO

L'azione di spopolamento, in fase di analisi, farà parte di un piano specifico che verrà in seguito inoltrato. Essa costituisce il pilastro della misura di contrasto e rappresenta il prerequisito essenziale all'espletamento dell'azione prettamente sanitaria. Lo spopolamento sarà rivolto agli animali della specie suina che si interpongono tra le metapopolazioni di cinghiali e gli allevamenti registrati creando un cortocircuito epidemiologico che finora ha consentito la persistenza di fonti residue di virus. Lo spopolamento si potrà rendere necessario anche in tutti i casi di carenza ricorrente e insanabile dei requisiti di biosicurezza nelle strutture di allevamento.

Il territorio della Sardegna è suddiviso in 4 grandi raggruppamenti, in funzione della presenza di animali

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

detenuti allo stato brado, della situazione epidemiologica e dell'orografia.

In questi territori così raggruppati saranno attivate le squadre di abbattimento in modo coordinato e "centripeto", partendo dai comuni alla periferia dei raggruppamenti, secondo un gradiente di rischio predefinito.

Una volta risanato il territorio, sia con l'eliminazione attraverso l'azione di spopolamento, che attraverso la ricognizione del territorio per la raccolta e l'eliminazione delle carcasse eventualmente rinvenute, si procederà alla fascia di territorio successiva, con il contemporaneo consolidamento della sorveglianza nel territorio risanato.

L'azione di avvistamento e di segnalazione è effettuata principalmente dal CFVA, sotto la responsabilità dell'Assessorato all'Ambiente, e da altre forze di polizia.

Le segnalazioni sono raccolte da un gruppo centrale di coordinamento; sono valutate assieme alle altre variabili logistiche, e viene dato l'input all'azione vera e propria di spopolamento.

Le squadre di spopolamento, sulla base di questo input, e in completa sicurezza garantita dalle forze di polizia, provvedono all'abbattimento dei capi bradi anche con l'utilizzo della deroga prevista dall'art. 18 del Regolamento CE 1099/2009.

I capi abbattuti saranno a questo punto esaminati con test di campo (pen-side test); le carcasse saranno inviate con mezzi messi a disposizione dei comuni, verso il più vicino inceneritore, o verso il più vicino sito di interrimento previamente individuato dai singoli comuni.

2) MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI BIOSICUREZZA

Questo è un altro elemento carente da ricondurre a un livello di efficienza che tenga conto dei maggiori vincoli e restrizioni derivanti in particolare dalla norma regionale.

3) MODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SERIOLOGICA

Modulazione delle attività di sorveglianza sierologica, in funzione della valutazione del contesto territoriale con una visione d'insieme e tenendo in considerazione la percentuale di avanzamento del piano di eradicazione, dalla valutazione del rischio anche basata dall'analisi dei risultati degli anni precedenti.

4) DEROGHE PER ALLEVAMENTI CON ELEVATA BIOSICUREZZA

Nelle more del raggiungimento del risultato di cui al paragrafo 2, nel caso di notifica di focolai e conseguente istituzione delle zone di protezione-sorveglianza, sarà possibile ricorrere ad eventuali regimi derogatori per quegli allevamenti che avranno raggiunto e mantenuto l'elevato standard sanitario e di biosicurezza.

5) INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE

E' evidente che la comunicazione della strategia complessiva va declinata in modo appropriato non solo attraverso i mezzi comuni (media), saranno attivate anche e soprattutto forme dirette, modulate attraverso elementi di mediazione culturale, quali ad esempio l'uso della lingua sarda, necessari soprattutto per raggiungere in modo adeguato tutti i soggetti interessati, con particolare attenzione al mondo scolastico.

6) FORMAZIONE ADEGUATA PER L'ALLEVATORE DI SUINI NON PROFESSIONISTA

E' necessario che i detentori di suini, non allevatori per professione, siano dotati dei requisiti minimi di formazione legati all'allevamento di suini.

7) PREMIALITA'

Il benessere animale, elemento imprescindibile per favorire standard elevati di biosicurezza e di buona pratica di allevamento, è stato individuato quale cardine dell'azione delle componenti di supporto all'azione sanitaria (Assessorato agricoltura). La misura deve prevedere i necessari miglioramenti strutturali (es. adeguamento delle recinzioni) con l'obiettivo di incardinare queste misure come premio dell'applicazione delle norme sul benessere animale e la biosicurezza derivanti dall'osservanza oltre che della normativa nazionale e comunitaria anche della normativa regionale, che introduce su queste tematiche elementi di maggiore severità.

8) MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Al fine di poter tracciare efficacemente la filiera alimentare a partire dal suinetto, è necessario diminuire al massimo consentito l'età di identificazione degli animali. I suinetti dovranno essere identificati entro i 25 gg di età attraverso l'applicazione di una marca auricolare. Sarà inoltre attivata l'identificazione individuale dei riproduttori.

9) ERADICAZIONE DELLA PESTE NELLE POPOLAZIONI SUINE SELVATICHE E DISCIPLINA DELLA CACCIA

La ridefinizione dell'areale infetto del selvatico in Sardegna comporta la necessità di inserire nel calendario venatorio le regole cui devono attenersi le compagnie di caccia. L'aspetto principale è la realizzazione di locali per lo stoccaggio delle carcasse dei cinghiali cacciati in attesa degli esiti di laboratorio (per trichinella, peste suina), e per l'adeguato smaltimento dei visceri.

10) PIANO PLURIENNALE

L'impostazione del presente piano prevede una diversificazione dell'intensità dell'attività di eradicazione che tiene conto della diversa situazione epidemiologica nel territorio. Durante il primo anno (2015), oltre alle attività ordinarie di sorveglianza su tutto il territorio della Sardegna, saranno eliminate tutte le fonti residue di virus dalle zone, al di fuori dell'area infetta del selvatico, delle tre province di Cagliari, Oristano e Sassari. Nel corso del secondo anno (2016), oltre al consolidamento del risultato raggiunto in queste aree, saranno eliminate tutte le fonti residue di virus da tutti i comuni delle tre province di Cagliari, Oristano e Sassari compresi nell'area infetta del selvatico. Nel corso della terza annualità (2017), oltre al consolidamento dei risultati raggiunti nei due anni precedenti, saranno eliminate tutte le fonti residue di virus dal territorio della provincia di Nuoro, ivi compresa l'area di Lanusei. Al termine di ciascun anno saranno valutati gli indicatori di efficacia (vedi il capitolo indicatori), per gli eventuali aggiustamenti.

3. Description of the submitted programme

Provide a concise description of the programme with its main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures to be applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes), the target animal population, the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Nel corso del 2015, le azioni sanitarie saranno:

Misure sanitarie nelle popolazioni domestiche

Tutte le Aziende suinicole devono essere sottoposte ad almeno un controllo ufficiale nel corso degli ultimi 12 mesi da parte dei servizi veterinari delle ASL, comprendente:

- a) la verifica dello stato clinico degli animali;
- b) l'effettuazione del controllo sierologico dei suini di età superiore ai tre mesi, con una prevalenza del 5%, e un indice di confidenza del 95%, finalizzato al mantenimento della qualifica di azienda controllata certificata, secondo quanto specificato al punto 3 a pag. 4;
- c) controllo anagrafico aziendale ed individuale, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza tra le marche auricolari effettivamente applicate sui suinetti e i dati presenti sul registro aziendale;
- d) verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza e gestione aziendale;
- e) verifica del rispetto delle norme relative ai requisiti di biosicurezza e al benessere animale, in funzione della premialità.

Il mantenimento della qualifica di azienda controllata certificata è subordinato al superamento favorevole delle verifiche di cui ai paragrafi precedenti, pena la sospensione della qualifica stessa, la quale potrà essere riacquisita nel momento in cui saranno ripristinate le condizioni che ne avevano

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

permesso tale acquisizione.

Definizione delle aziende:

"Azienda controllata per PSA": azienda nella quale durante i controlli effettuati nei 12 mesi precedenti sono state rilevate non conformità nei parametri di cui alle lettere c); d); e), che dovrà acquisire la certificazione. E' comunque richiesta la conformità ai parametri di cui alle lettere a) e b).

"Azienda controllata certificata per PSA": azienda conforme a tutti i controlli ufficiali svolti negli ultimi dodici mesi.

E' consentita la movimentazione da vita e per macello per le aziende controllate e certificate, mentre per le aziende controllate è consentita la movimentazione solo per macello.

Ogni movimentazione di suini deve essere preceduta da un controllo ufficiale del servizio veterinario della ASL effettuato presso l'azienda speditrice per la verifica dello stato clinico ed anagrafico. La visita clinica deve essere effettuata nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Come sopra accennato le aziende controllate certificate comprese nelle zone di sorveglianza possono, nel caso di criticità correlate al protrarsi delle misure di restrizione in seguito alla notifica di focolai, ricevere le deroghe previste, fermo restando che nella predetta zona di sorveglianza le restrizioni sono mantenute, durante il 2015 e il 2016, fino al momento in cui tutte le aziende suinicole presenti nella zona hanno acquisito la qualifica di azienda controllata per PSA. A partire dal 2017 per la rimozione delle misure di restrizione nella zona di restrizione, tutte le aziende suinicole dovranno acquisire la qualifica di azienda controllata certificata per PSA.

Il servizio veterinario della ASL garantisce i controlli sulle macellazioni per autoconsumo familiare, tenendo in particolare conto gli aspetti legati alla corretta applicazione delle norme sulla identificazione degli animali e della corrispondenza delle targhette identificative dei singoli soggetti macellati.

Il Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale effettua i controlli ufficiali in tutti gli stabilimenti di macellazione e di sezionamento in cui sono lavorati suini, così come previsto dalla normativa vigente.

Il Servizio veterinario della ASL, congiuntamente al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e delle bevande, effettua controlli ufficiali sulle attività di agriturismo e sulle altre attività di ristorazione pubblica ove sono consumate carni suine e prodotti derivati, con particolare cura nella verifica della tracciabilità delle carni.

Il Servizio Prevenzione Regionale effettua i controlli ufficiali ai sensi dell'art. 4 (6) del Reg. 882/2004(CE).

MISURE SANITARIE SUI FOCOLAI E AZIENDE SIEROPOSITIVE

In caso di riscontro di sieropositività per Peste Suina Africana su tutto il territorio regionale, al di fuori delle zone di restrizione, si procede alla conferma del focolaio e si applicano le misure di cui al Decreto Legislativo n. 54/2004.

In caso di riscontro di sieropositività per Peste Suina Africana in aziende situate in zone di restrizione per presenza di focolai nel domestico e nel selvatico si applicano le seguenti misure: abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e non oltre i cinque giorni dal rilievo, di tutti i capi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus; attivazione di una indagine epidemiologica da inviare entro quindici giorni (15) al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute ed al CEREP; attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle aziende eventualmente correlate ed invio della relativa documentazione al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale; disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti.

Nel caso di riscontro di sieropositività in capi suini non identificati, si procede all'adozione delle medesime misure previste in caso di sieropositività nei cinghiali.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PIANO DI LOTTA AL SUINO BRADO

Vedi sopra.

MISURE SANITARIE NELLE POPOLAZIONI SELVATICHE

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

1. Il rinvenimento di casi primari o secondari di PSA nei suini selvatici comporta la ridefinizione delle aree infette del territorio regionale con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 54/2004. Inoltre al termine della stagione venatoria il Servizio prevenzione Regionale, sentito il "Gruppo di esperti" e con il supporto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, provvede sulla base dei risultati degli esami di laboratorio eseguiti sui cinghiali cacciati, ad aggiornare le ulteriori aree del territorio regionale da considerarsi infette per PSA.
2. I 32 macroareali già definiti ai fini del programma di sorveglianza per la PSA nei suini selvatici rappresentano le unità territoriali di riferimento per l'applicazione di misure ai fini dell'eradicazione della PSA nei suini selvatici.
3. Il Servizio di Prevenzione Regionale, con gli Assessorati regionali competenti (Agricoltura e Ambiente), collabora ad emanare un regolamento specifico dell'attività venatoria per il cinghiale.
4. I Servizi Veterinari delle ASL assistono le compagnie di caccia nel collezionare i campioni sia nei macroareali in cui si applica la sorveglianza sia nelle aree infette in cui si deve provvedere al campionamento censuario degli animali cacciati. Le attività di campionamento per PSA sono condotte contemporaneamente a quelle finalizzate al controllo della trichinellosi. A questo scopo dovranno essere collezionati un campione di sangue, di milza e di diaframma che devono essere inviati al più presto al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami di laboratorio.
Il responsabile della compagnia di caccia è incaricato della custodia della carcassa del cinghiale abbattuto e dello smaltimento in condizioni di biosicurezza dei visceri. Il veterinario ufficiale, in caso di esito analitico favorevole, autorizza il consumo delle carni.
Le carni ed i visceri dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole devono essere sequestrati e distrutti sotto il controllo del veterinario ufficiale. Al Servizio Veterinario compete anche il controllo della disinfezione delle strutture potenzialmente contaminate dalla carcassa dell'animale infetto.
5. Nei macroareali non infetti, contestualmente all'attività di controllo per la ricerca della trichinella, sono sottoposti al prelievo di un campione di sangue e di diaframma almeno 59 cinghiali abbattuti, che vengono sottoposti ad esame sierologico per la PSA.
6. Nei macroareali che insistono su territori soggetti a restrizione per la presenza di casi nei suini domestici e nelle zone infette del selvatico, l'attività venatoria è regolamentata ai fini della valutazione dell'andamento epidemiologico dell'infezione attraverso l'esecuzione dei test di laboratorio sui capi cacciati nel rispetto delle prescrizioni sanitarie per i cacciatori secondo le indicazioni del Dlgs 54/2004.

MISURE IN CASO DI SIEROPOSITIVITA'

1. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in caso di sospetto di PSA nei cinghiali, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, esaminando anche mediante analisi di laboratorio, tutti i cinghiali uccisi o trovati morti.
2. Nel caso di conferma di un caso di PSA in popolazioni di cinghiali in territori già considerati infetti da PSA nei selvatici, la ASL provvede a notificare il caso di malattia attraverso il SIMAN . Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 del Dlgs n. 54/2004.
3. Non appena sia confermato un caso di PSA in popolazioni di cinghiali in territori liberi dall'infezione da PSA, la ASL provvede a notificare il caso di malattia attraverso il SIMAN . Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 del Dlgs n. 54/2004.
3. Il "Gruppo degli esperti", convocato d'urgenza, effettua la ridefinizione della mappa delle aree infette

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

da PSA nel selvatico e suggerisce al Servizio di Prevenzione le seguenti minime indicazioni:

- a) la regolamentazione dell'esercizio della caccia nelle nuove aree infette;
- b) l'effettuazione del censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella nuova zona infetta;
- c) l'effettuazione in tutti gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta di controlli clinici, anagrafici, sierologici e dei requisiti di biosicurezza e di benessere animale entro 30 giorni dalla conferma della positività;
- d) il confinamento delle aziende allevate allo stato semibrado con una recinzione in rete metallica doppia o da una struttura muraria o assimilabile dell'altezza di almeno m. 1,50, e i titolari o i dipendenti delle aziende adottino accorgimenti in grado di scongiurare l'eventuale rischio di contatto dei suini allevati con cinghiali.

Il Servizio prevenzione provvede a distribuire materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori nonchè dispone la verifica da parte delle ASL competenti per territorio in merito all'applicazione di adeguate misure igieniche mirate a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA in caso di contatto con cinghiali e l'effettuazione di ricognizioni sul territorio volte a segnalare l'eventuale presenza di suini al pascolo brado per i quali si applicano le misure di cui all'apposito piano di depopolamento.

Provvede altresì all'allerta alle forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle giornate di caccia per evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta.

4. Measures of the submitted programme

4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme: 2015 - 2017

First year:

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

Last year:

- Eradication

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

- Testing
- Slaughter of positive animals
- Killing of animals tested positive
- Extended slaughter or killing
- Disposal of products

Other, please specify

4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars):

Ministero della Salute (di seguito indicato Ministero): è l'Autorità Centrale del Servizio Sanitario Nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale.

Il Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, attraverso la Direzione Generale per la Sanità Animale e i Farmaci Veterinari con il Centro Nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali, garantisce i flussi informativi verso le principali organizzazioni internazionali (Commissione Europea – FAO – O. I. E.) e le Istituzioni nazionali, nonché è responsabile del settore della sanità animale.

Una riunione di coordinamento in capo al Ministero dell'Unità Centrale di Crisi, composta dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Servizio prevenzione, dei responsabili delle Autorità Sanitarie Locali e del CEREP, viene svolta ogni 3 mesi, o in caso di necessità anche con maggiore frequenza, al fine di monitorare e valutare costantemente l'andamento delle attività inerenti il presente Piano, la situazione epidemiologica, l'evoluzione dei focolai attivi sul territorio, analizzare le segnalazioni relative alla presenza dei selvatici, definire le eventuali azioni correttive.

Gruppo degli esperti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 54/2004 che assiste il Ministero :

- a) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente ai criteri dettati all'articolo 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 54/2004;
- b) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo n. 54/2004; tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;
- c) nella stesura del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici da presentare alla Commissione in conformità ai criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 54/2004;

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

d) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta per il selvatico e, all'occorrenza caso per caso, nelle aree rilevanti per peste suina africana nei suini domestici.

Regione Sardegna: a livello regionale, presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale - Servizio Prevenzione viene svolto il coordinamento intermedio sulle attività di controllo ufficiale svolte a livello locale dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente collabora nelle misure inerenti la fauna selvatica e per le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado, avvalendosi del Servizio Tutela della Natura e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale è competente sulle misure di incentivazione e promozione dell'allevamento suinicolo, istituite con la Legge regionale n. 15 del 17 novembre 2010, articolo 14.

L'Unità di Crisi Regionale (UCR) è istituita con atto formale dell'Assessorato alla Sanità e logisticamente ubicata presso i propri locali. In accordo con quanto previsto dal Manuale delle Emergenze e dal Manuale Operativo delle pesti suine, l'UCR è coordinata dal Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il Servizio prevenzione si avvale, inoltre, delle seguenti collaborazioni:

a) Il Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per gli aspetti tecnico-scientifici di riferimento.

b) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per gli aspetti tecnico-istituzionali.

c) Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per gli aspetti gestionali nei territori di loro competenza.

d) L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (Dgr n. 33/7 del 12/09/2003).

e) L'Unità di Crisi Regionale (UCR), con il compito di consulenza e di facilitazione delle azioni istituzionalmente preposte ai vari Enti relativamente ai seguenti aspetti:

- criticità relative all'applicazione delle procedure previste dal presente Piano in osservanza della normativa vigente;

- criticità nel risanamento di focolai di pesti suine, in collaborazione con le Unità di Crisi Locali (UCL), per minimizzare eventuali difficoltà operative legate a situazioni ambientali sfavorevoli.

L'Unità di Crisi Regionale è composta da:

- Un rappresentante del Ministero;

- Il responsabile del CEREP;

- Un rappresentante del Ministero dell'Interno;

- Un funzionario dell'Assessorato all'Ambiente (Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale);

- Un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e riforma agropastorale;

- Uno o più rappresentanti del Servizio prevenzione regionale;

- Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

- Un componente dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Se è necessario partecipano all'Unità di Crisi Regionale uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna o eventualmente altre figure professionali.

Le Unità di Crisi Locali (UCL) sono istituite con atto formale da parte delle ASL, e si occupano del coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.

Il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL coordina l'UCL.

Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, il responsabile del Servizio di Sanità animale convoca l'UCL e trasmette al Servizio Prevenzione Regionale entro 48 ore il relativo verbale. Inoltre il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL cura l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze ed al Manuale Operativo delle Pesti Suine.

In ogni UCL sono previste obbligatoriamente le seguenti figure:

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

- un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito della ASL (Area A, B, C);
- un funzionario amministrativo dell'ASL;
- il responsabile del Dipartimento territoriale competente per territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ;
- il responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale o un suo delegato;

I responsabili delle UCL e i referenti dei diversi Distretti sanitari delle ASL si adoperano perché sia costantemente disponibile e rifornito il kit previsto nel manuale operativo per la peste suina classica e africana (kit n. 1).

I referenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna curano l'allestimento e l'integrazione di volta in volta dell'apposito kit per l'esecuzione dei campionamenti nei focolai (kit n. 2 del manuale operativo); in sede di focolaio, il referente dell'Istituto Zooprofilattico e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, collaborano all'esecuzione dell'indagine epidemiologica e del campionamento di sangue e di organi dagli animali.

Il responsabile dell'area funzionale d'Igiene degli Alimenti di Origine Animale cura la distribuzione del materiale informativo, in particolare quello previsto dal Manuale Operativo, ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione di prodotti a base di carne suina; è responsabile della diffusione delle informazioni sanitarie in tali stabilimenti in caso siano coinvolti in zone di protezione o di sorveglianza.

Inoltre il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale effettua i controlli presso porti e aeroporti con frequenza settimanale.

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

La regione ha un'estensione di 24.089 Km²; da un punto di vista amministrativo l'isola è suddivisa in otto Aziende Sanitarie Locali (ASL) a loro volta suddivise in distretti sanitari.

Le misure di controllo previste dal presente Piano saranno applicate su tutto il territorio regionale con strategie di intervento diversificate e specifiche nelle diverse zone in base alla valutazione del rischio.

4.4 Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to Union legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Normativa comunitaria di riferimento

Direttiva 82/894/CE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità e successive modifiche e integrazioni;

Decisione n. 2119/98/CE che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica nella Comunità Europea;

Normativa nazionale di riferimento per gli aspetti generali e sanitari

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria (RPV);

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54: Attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (e successive modifiche N. 332 del 22.12.2004);

Circolare n. 13691 del 24 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sulla notifica delle malattie contagiose.

Decreto Legislativo N. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

Decisione 2014/178/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati Membri

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria (DPR n. 320/1954). Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA. I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894 CEE e s.m. attraverso il Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) coerente con il sistema ADNS.

I sospetti di PSA vengono inseriti nel sistema di notifica SIMAN.

Il Veterinario Ufficiale procede a verificare la presenza o meno di sintomi e/o lesioni anatomopatologiche riferibili a sospetto di PSA e al prelievo di campioni per le indagini di laboratorio secondo quanto previsto dal manuale di diagnostica. Quando gli esiti delle indagini cliniche ed anatomo-patologiche escludono il sospetto o di qualunque altra malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale revoca il sospetto senza applicare alcuna misura di restrizione. Nel caso in cui nell'azienda in esame venga confermato il sospetto di PSA vengono immediatamente applicate le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza di PSA secondo quanto previsto dal d.lvo n. 54/2004.

In tal caso il Veterinario Ufficiale informa immediatamente il responsabile dell'UCL (e per suo tramite il responsabile dell'UCR) e la sede territoriale dell'IZS competente per territorio al quale spedisce i campioni biologici.

Il Veterinario Ufficiale attiva tutte le procedure necessarie a fronteggiare un'eventuale conferma diagnostica; rilascia istruzioni scritte al proprietario dell'allevamento al fine di impedire qualsiasi movimentazione di animali, mezzi e persone; invia entro 24 ore la denuncia del sospetto al Servizio Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari; contestualmente inserisce il sospetto e le informazioni epidemiologiche sul sistema SIMAN nella piattaforma web www.vetinfo.sanita.it

L'Autorità Sanitaria Locale (il Sindaco) con propria Ordinanza dispone inoltre il sequestro dell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4 del d.lvo n. 54/2004.

4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars) :

Popolazione suina domestica: Dai dati registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) relativi alla consistenza di aziende suine e di capi presenti in Sardegna al 31.12.2013 si rileva una popolazione di 176.104 capi suddivisi in 16.029 aziende.

Popolazione suina selvatica: la popolazione regionale di cinghiali è stimata in circa 75.000 capi. Nel corso delle prossime campagne venatorie, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna avvierà iniziative volte a stimare con maggiore precisione la popolazione dei selvatici. L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, in collaborazione con il CEREP e i Servizi Veterinari delle ASL e sentito il "Gruppo degli esperti", procede alla definizione dei macroareali sui quali effettuare una caratterizzazione del rischio per modulare le attività di campionamento secondo i seguenti criteri : presenza di circolazione virale; accorpamento dei territori degli areali nei quali il livello di rischio appare

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

omogeneo. Tale livello di rischio viene desunto dai risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui cinghiali nelle ultime tre stagioni venatorie, e che hanno fatto rilevare segni di circolazione virale (siero + e/o virus +).

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2) e del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200, i proprietari o detentori di animali della specie suina devono registrare il proprio sito aziendale presso il Servizio Veterinario della ASL, competente per territorio, che assegna il codice d'identificazione aziendale. Tale codice verrà riportato sui suini di età superiore ai 70 giorni tramite tatuaggio auricolare. Ai fini del presente piano sono soggetti all'adempimento anche i detentori di un solo capo della specie suina ancorché destinato ad autoconsumo.

Nei suini pigmentati e nei suini dove il tatuaggio risultasse poco leggibile o non leggibile, il proprietario degli animali è tenuto ad applicare, oltre all'apposizione del tatuaggio, obbligatoria ai sensi del DL.vo n. 200/2010, una marca auricolare riportante il codice aziendale e/o il codice individuale, da trascrivere nel registro aziendale di carico-scarico.

All'atto del sopralluogo per controllo ufficiale, il veterinario ufficiale è tenuto a controllare che l'allevatore abbia adempiuto agli obblighi di cui al d.lvo n. 200/2010.

Ai fini della attribuzione di nuovi codici aziendali il veterinario ufficiale è tenuto alla verifica di tutti i requisiti di biosicurezza e benessere animale previsti.

Nell'ambito delle attività previste dal presente Piano, il proprietario o detentore degli animali ha l'obbligo di applicare i contenuti di cui al d.lvo n. 200/2010.

In aggiunta alle ordinarie norme che regolano la identificazione dei suini, il piano prevede che sia effettuata una identificazione dei singoli riproduttori in aggiunta al tatuaggio attraverso l'ausilio di una marca auricolare da applicarsi al padiglione auricolare destro. Tale marca auricolare è a doppia funzione: la prima (madre) contiene l'informazione dell'azienda nella quale viene applicata, mentre la seconda (figlia) contiene un numero progressivo, che individua univocamente il capo. La marca viene applicata, secondo la normativa vigente (d.lvo n. 200/2010), dal detentore entro 70 gg (età non ancora utile per il campionamento sierologico) in modo tale che all'atto del controllo sierologico i capi prelevabili possano essere identificati singolarmente in occasione del primo controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi anti peste suina africana. Lo stesso numero identificativo sarà riportato nel modello di accompagnamento campioni per l'invio al laboratorio dell'IZS.

A partire dal 2015 verrà implementata l'identificazione singola (codice aziendale) di tutti i suini, compresi i suini destinati alla macellazione, attraverso l'utilizzo di una marca auricolare da applicare entro il 25° giorno di vita. Se gli animali non sono destinati alla macellazione, l'identificazione dovrà essere fatta attraverso una marca auricolare di colore diverso rispetto ai capi destinati alla riproduzione (codice individuale univoco).

4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

La qualifica sanitaria delle aziende suinicole in materia di Peste Suina Africana prevede la distinzione in:
- azienda "controllata per PSA": azienda nella quale durante i controlli effettuati nei 12 mesi precedenti,

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

sono state rilevate non conformità per almeno uno dei parametri previsti, e che dovrà riacquisire la certificazione.;

- azienda "controllata certificata per PSA" : azienda conforme a tutti i controlli ufficiali svolti negli ultimi 12 mesi.

Tutte le aziende suinicole devono ottemperare a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di registrazione delle aziende e degli allevamenti in BDN, di identificazione individuale dei suini, di aggiornamento delle nascite delle morti e delle movimentazioni nel registro di carico e scarico, di aggiornamento della BDN relativamente al censimento annuale, alle movimentazioni ed alle macellazioni uso famiglia.

Tutte le aziende suine devono possedere caratteristiche strutturali adeguate ai requisiti minimi di biosicurezza e benessere animale.

A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate relative all'Anagrafe suina ed alle misure di biosicurezza il Veterinario Ufficiale redige un verbale di riscontro ed una notifica di non conformità classificata in "molto grave", "grave", "lieve", sulla base del livello di rischio di esposizione nell'applicazione delle misure di prevenzione della PSA.

Il veterinario ufficiale durante il controllo anagrafico dell'allevamento suino verifica che le registrazioni aziendali siano compatibili rispetto ai seguenti parametri produttivi-riproduttivi minimi:

-rapporto verro/scrofe: 1/10 per le aziende estensive e 1/20 per le aziende intensive;

-suinetti nati per scrofa /anno: 10 per le aziende estensive e 17 per le aziende intensive. Il veterinario ufficiale effettua ispezioni a cadenza trimestrale volte alla verifica della rispondenza dei dati relativi alla registrazione dei suinetti nati e quelli relativi alle uscite per macellazione ai sensi del D.Lvo N. 200/2010. In caso di primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dalla normativa comunitaria. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, saranno applicate direttamente le sanzioni previste dalle norme vigenti.

4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars) :

Su tutto il territorio della Regione Sardegna, sono autorizzate le movimentazioni dei suini verso il macello dalle aziende con qualifica sanitaria "controllata per PSA" e "controllata certificata per PSA". Le movimentazioni "da vita" sono autorizzate esclusivamente dalle aziende con qualifica sanitaria "controllata certificata per PSA".

Le aziende suine di partenza devono essere controllate con esito favorevole nelle 72 ore precedenti per gli aspetti clinici ed anagrafici. Inoltre il Veterinario ufficiale riporta nel quadro E del Modello IV l'esito della visita clinica effettuata sugli animali da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione. Nel caso delle movimentazioni "da vita" gli animali da movimentare devono anche risultare negativi al controllo sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la movimentazione.

4.4.6 Tests used and sampling schemes

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

(max. 32000 chars) :

I campionamenti nelle aziende suinicole sono effettuati da personale veterinario autorizzato e specializzato, appositamente formato ed in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali. I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo desumendo il codice dalla marca auricolare. Qualora il capo non sia stato ancora identificato sono applicate le sanzioni previste dal d.lvo n. 200/2010 e il capo e/o i capi non identificati dovranno essere sottoposti a sequestro e abbattuti senza indugio nel più breve tempo possibile con spese a carico del proprietario.

I controlli sierologici devono essere effettuati in azienda sui suini di età superiore ai tre mesi.

Ai fini dell'espletamento delle attività di controllo previste dal presente Piano, il controllo sierologico interesserà in ogni azienda suina un numero di capi tale da rilevare una prevalenza del 5% con un livello di confidenza del 95%.

I campioni di siero o sangue devono essere prelevati e trasportati con modalità tali da garantire il rintraccio degli animali e del gruppo di provenienza. Deve inoltre essere garantita la perfetta tenuta dei contenitori utilizzati ed il trasporto deve avvenire a temperatura refrigerata.

I campioni di sangue prelevati saranno recapitati il più presto possibile alle sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, comunque non oltre le 72 h. successive al prelievo, scortati da moduli di richiesta all'uopo predisposti. Il campionamento in azienda sarà effettuato limitatamente alle condizioni di cui sopra.

Le diverse tipologie di campioni da prelevare:

- Sangue per siero (almeno 5 ml.)
- Sangue + EDTA (almeno 10 ml.)

Sui capi morti:

- Sangue per siero (almeno 5 ml.)
- Sangue + EDTA (almeno 10 ml.)
- Tonsilla
- Linfonodi reg. testa – collo
- Milza
- Rene lleo
- Polmone
- Linfonodo gastro – epatico
- Linfonodi meseraici
- Midollo osseo (in caso di avanzato stato di decomposizione)

Le diverse tipologie di prove diagnostiche per PSA:

- ELISA: viene utilizzato su tutti i sieri come primo screening sierologico (per i cinghiali è previsto l'uso dei Penside Test)
- IMMUNOBLOTTING: viene utilizzato come test sierologico di conferma dei sieri risultati positivi o dubbi;
- IMMUNOFLOURESCENZA DIRETTA: test effettuato su organi è utilizzato per la conferma di focolaio;
- POLIMERASE CHAIN REACTION: test effettuato su sangue o su organi è utilizzato per la conferma di focolaio.
- ISOLAMENTO VIRALE: test utilizzato per la conferma di focolaio.

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

(max. 32000 chars) :

Non esistono vaccini.